



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 14.01.2020

Numero di pubblicazione: BH07-0000001411

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 152 ORC, LAHDIT IMMOBILIARE SA

LAHDIT IMMOBILIARE SA

CHE-372.891.162

Piazza Indipendenza 3

6830 Chiasso

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 152 ORC

Disposizione:

L'Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino, nell'ambito della procedura d'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 152 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

LAHDIT IMMOBILIARE SA, Chiasso (CHE-372.891.162), ritenuto che

I. secondo l'art. 152 cpv. 1 ORC, l'ufficio del registro di commercio procede ad un'iscrizione d'ufficio se le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo o se un'iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modifica o la cancellazione dell'iscrizione. Secondo l'art. 152 cpv. 5 ORC, se esiste un obbligo di iscrizione, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa l'obbligo di iscrizione, il contenuto dell'iscrizione, gli emolumenti e l'ammenda. L'art. 9 cpv. 1 lett. h dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (OTRC) prevede che gli uffici cantonali del registro di commercio riscuotano, per la diffida scritta a procedere a una notificazione, una tassa di CHF 100.00. Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 OTRC, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00. Se le persone obbligate alla notificazione non danno seguito al loro obbligo di notifica, l'ufficio del

registro di commercio può comminare un'ammenda a loro carico sino a CHF 500.00, conformemente all'art. 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo (cfr. Tagmann, Stämpflis Handkommentar ORC, Berna 2013, n. 47 ad art. 152);

II. da una verifica è emerso che l'amministratore unico della società in oggetto, signor Stefano Cecchetto, ha trasferito il proprio domicilio dapprima a Vacallo e poi a Carbonate (IT), ma le persone obbligate alla notificazione non hanno proceduto a notificare la relativa modifica per l'iscrizione nel registro di commercio. Con lettera raccomandata del 24 ottobre 2019 lo scrivente ufficio ha quindi diffidato l'ente giuridico in oggetto a notificare l'iscrizione. La busta raccomandata con la lettera di diffida non è stata ritirata. La diffida è quindi stata pubblicata nel FUSC in data 19 novembre 2019. Il termine di 30 giorni previsto all'art. 152 cpv. 2 ORC per procedere a notificare l'iscrizione è scaduto infruttuoso, senza che sia stata presentata alcuna notificazione. Di conseguenza si rende necessaria un'iscrizione d'ufficio;

III. visti la forma giuridica e l'importanza economica dell'ente giuridico in oggetto, la tassa di cui all'art. 12 OTRC è fissata a CHF 200.00. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata, dimostrando quindi un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggergli un'ammenda pari a CHF 150.00; sulla base dell'art. 152 cpv. 5 ORC, decide:

1. La modifica del domicilio dell'amministratore unico della LAHDIT IMMOBILIARE SA, Chiasso, è iscritta nel registro di commercio.

2. Ad avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, nel registro di commercio verrà iscritto quanto segue: LAHDIT IMMOBILIARE SA, in Chiasso, CHE-372.891.162, so-

cietà anonima (Nr. FUSC 95 del 20.05.2015, p.0, Pubbl. 2161187). Iscrizione d'ufficio secondo l'art. 152 ORC. Nuove persone iscritte o modifiche: Cecchetto, Stefano, cittadino italiano, in Carbonate (IT), amministratore unico, con firma individuale [finora: in Appenzell Eggerstanden (Rüte)].

3. La tassa per l'iscrizione della modifica dei dati personali ammonta a CHF 20.00 (art. 18 combinato con l'art. 5 lett. a cifra 2 OTRC). Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC). Per l'iscrizione della presente decisione a seguito della procedura d'iscrizione d'ufficio è riscossa una tassa di CHF 200.00 (art. 12 OTRC). Le spese amministrative ammontano a CHF 40.00.

4. È inflitta un'ammenda di CHF 150.00 a carico di Stefano Cecchetto.

5. Le tasse di iscrizione e di diffida, nonché le spese, pari ad un totale di CHF 360.00, sono poste solidalmente a carico della ditta e di Stefano Cecchetto. A carico di Stefano Cecchetto è posta personalmente l'ammenda di CHF 150.00.

6. Ritenuto come il signor Stefano Cecchetto non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC.

7. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni (art. 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio del Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via Tognola 7
6710 Biasca

Indicazioni giuridiche:

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 13.02.2020

punto di contatto:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio
Via A. Tognola 7
6710 Biasca